



COMUNE DI PREZENZANO

Sede: Via S. Rocco – 81050 PREZENZANO (CE)

Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 30-01-2021

Oggetto:	MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID : REVOCA ORDINANZA N. 3 DEL 14.01.2021 E NUOVE PRESCRIZIONI
-----------------	--

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare:

- del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 maggio 2020, n. 35, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per COVID-19”;
- del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i Decreti Legge emanati in merito, ed in particolare:

- il D.L. 18.12.2020 n. 172, c.d. “Decreto Natale” di Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021, che fissa le disposizioni valide nel periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, data di scadenza del DPCM 3 dicembre;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania aventi ad oggetto ulteriori misure straordinarie ed urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Campania;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute, e da ultima quella del 08/01/2021, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID 19;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 14.01.2021 con la quale,

2in conseguenza del vertiginoso aumento dei contagi nel territorio comunale” è stato stabilito, tra

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

1/4

l'altro, che:

- 1) È vietato entrare ed uscire dal Territorio del Comune di Presenzano per chi non è ivi residente o domiciliato. Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza di un proprio anziano o diversamente abile. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione. Sono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione, previa esibizione di autocertificazione;
- 2) È vietato ogni spostamento all'interno del territorio Comunale. Sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o assistenza di un proprio anziano o diversamente abile o per usufruire di servizi non sospesi, previa esibizione di autocertificazione, che si allega alla presente. Resta ferma la necessità di adottare comunque le necessarie misure di distanziamento sociale e di prevenzione, già previste per tutta la popolazione; sono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione;
- 3) Le entrate presso le attività commerciali devono essere contingentate in base all'ampiezza dei locali. È possibile recarsi presso gli esercenti dei paesi immediatamente più vicini, solo nel caso si abbia bisogno di alimenti necessari ed introvabili negli esercizi commerciali del paese (es. alimenti per intolleranze, ecc.);
- 4) Che tutti gli esercenti nel Comune di Presenzano utilizzino mascherine e guanti e sanifichino più volte al giorno, con appositi prodotti, banconi, carrelli ed, in generale, tutte le superfici e le aree di lavoro;
- 5) Che tutte attività esercenti nel Comune di Presenzano facciano rispettare rigorosamente quanto sancito dalla normativa nazionale e regionale in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'entrata e all'uscita degli esercizi e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;
- 6) L'eventuale presenza di accompagnatori può essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
- 7) La somministrazione e vendita di prodotti degli esercizi di tabacchi ed edicole, le cui aperture seguono gli orari consentiti dalle prescrizioni nazionali, potrà essere garantita solo all'esterno, su banchi posti in prossimità delle entrate o presso i distributori automatici con divieto di sostare nelle adiacenze dei locali. Il mancato rispetto delle suddette misure comporterà, oltre all'applicazione delle sanzioni previste in seguito, la sospensione per cinque giorni consecutivi delle relative attività;
- 8) È sospeso lo svolgimento di ogni attività sportiva; è consentito, esclusivamente svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- 9) Sono sospese fino al 30 Gennaio 2021 le attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;
- 10) Di utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione quando si entra presso tutti gli uffici pubblici e di pubblica utilità;

11) È vietato il commercio ambulante sul territorio Comunale;

12) Sono sospesi i mercati sul territorio Comunale;

13) Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è vietato ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza o di salute;

14) È sospeso, di comune accordo con la Chiesa, l'accesso ai luoghi di culto;

15) Sono sospese, di comune accordo con la Chiesa, le funzioni religiose con la partecipazione di persone;

CONSIDERATO CHE dagli ultimi report pervenuti dal Dipartimento UOPC- Distretto 14 Mignano Monte Lungo emerge un sensibile miglioramento della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO CHE, in ogni caso, gli ultimi casi accertati di positività al COVID – 19 riguardano cittadini appartenenti agli stessi nuclei familiari di persone già positive e poste da tempo in regime di quarantena;

PRESO ATTO :

a) che il periodo di quarantena obbligatoria per le persone venute in contatto con i soggetti positivi è terminato;

b) che i tamponi eseguiti sulle stesse persone hanno avuto esito NEGATIVO.

CONSIDERATO CHE i cittadini sottoposti a sorveglianza, essendo in isolamento, non rappresentano rischio di contagio per la popolazione e che, quindi, non appare prevedibile la riaccensione di focolai epidemici, considerando anche il perdurare dei provvedimenti di distanziamento sociale e le misure previste dalla normativa nazionale e regionale;

RITENUTO CHE, sul versante epidemiologico con il descritto contesto sono venute meno le ragioni che avevano condotto all'adozione delle misure restrittive disposte con la precedente ordinanza;

RAVVISATA quindi la necessità di dover revocare le misure disposte, con riferimento al Comune di Prezenzano, nell'Ordinanza Sindacale n. 3 del 14.01.2021;

VISTI:

- l'articolo 32 della Costituzione;
- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto e necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio comunale si applicano tutte le misure nazionali, regionali e

comunali vigenti che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente allegate, con altresì l'applicazione delle misure aggiuntive e/o integrative sotto indicate:

- 1) a decorrere dal 01.02.2021 sono revocate le misure adottate con Ordinanza n.3 del 14 gennaio 2021;
- 2) restano sospese fino al 14 febbraio 2021 le attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale;
- 3) Che tutte le attività esercenti nel Comune di Presenzano facciano rispettare rigorosamente quanto sancito dalla normativa nazionale e regionale in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani, all'entrata e all'uscita degli esercizi e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi;
- 4) L'accesso agli uffici comunali è consentito solo previo appuntamento telefonico;

DISPONE

In caso di inottemperanza si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La Polizia Municipale, le Forze di Polizia dello Stato e chiunque ne abbia competenza, sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto, facendo presente fin d'ora che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art 650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

La presente ordinanza è NOTIFICATA mediante pubblicazione all'Albo pretorio del sito web del Comune di Presenzano, nonché diffusa mediante affissione negli spazi pubblici e privati.

Che copia dell'Ordinanza venga altresì, trasmessa:

- a. alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Caserta
- b. alla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Mignano Monte Lungo - Marzano;
- c. c. all'Azienda Sanitaria Provinciale di Caserta;
- d. d. al Dipartimento UOPC – Distretto 14 di Mignano Monte Lungo;
- e. al Comando Stazione Carabinieri di Presenzano;
- f. all'Ufficio Polizia Municipale;

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

La presente Ordinanza è pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito istituzionale.

Dalla Residenza Municipale, 30 gennaio 2021.

Il Sindaco

Avv. Andrea Maccarelli